

---

**Deliberazione n. 1322 del 13/11/2017**

*Art. 21, legge 183/2001. L.R. 17/2012. Linee di indirizzo per il funzionamento del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare le linee di indirizzo per il funzionamento del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui al documento allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

## Allegato A

**LINEE DI INDIRIZZO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA  
PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI  
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

1. Sono definite le seguenti linee guida per il funzionamento del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), che hanno l'efficacia di direttiva regionale, per gli enti partecipati e vigilati dalla Regione.
2. Ai fini della designazione dei rappresentanti sindacali nel CUG, le organizzazioni sindacali chiamate a designare i propri rappresentanti sono quelle rappresentative nell'ambito dell'Ente, tra quelle individuate dall'ARAN. La competenza regionale è di assicurare la parità di genere con riferimento ai membri dalla stessa nominati. Le organizzazioni sindacali sono responsabili dell'individuazione delle proprie rappresentanze nel rispetto della parità di genere.
3. Con decreto del Segretario generale della Giunta regionale è nominata la rappresentanza della Regione nel CUG, previa procedura di interpello rivolta ai dipendenti, compresi i dirigenti, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse alla nomina.
4. Per la valutazione delle candidature presentate, è costituita una commissione formata:
  - a) dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di pari opportunità, o suo delegato, con funzioni di presidente;
  - b) da un altro dirigente della stessa Giunta regionale, con funzioni di segretario;
  - c) da un dirigente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale nominato dall'Ufficio di presidenza.
5. Le candidature sono corredate da curriculum vitae illustrativi delle esperienze e delle capacità documentate, al fine della relativa valutazione.
6. Almeno uno fra i membri effettivi e supplenti del CUG è scelto fra i dirigenti della Giunta regionale.
7. Nel caso di candidature numericamente insufficienti, per la costituzione del CUG o per garantire la parità di genere, il Segretario generale della Giunta Regionale può acquisire la disponibilità di dipendenti o di dirigenti in possesso della prescritta esperienza, che non abbiano manifestato l'interesse alla nomina a seguito dell'interpello.
8. I criteri di valutazione delle candidature sono i seguenti:

CRITERI	PUNTEGGI
1. Esperienze di lavoro nell'ambito delle pari opportunità, dell'analisi e del contrasto al mobbing e alle discriminazioni, in comitati, uffici e nelle professioni:	da 1 a 2 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 10 punti.
2. Conoscenza delle materie e delle attività di competenza del CUG, acquisita mediante:	
2.1. Corsi di formazione:	da 1 a 2 punti per ogni corso, fino ad un massimo di 10 punti.

2.2. Esperienze di volontariato, tirocini, stage:	da 1 a 2 punti per ogni anno di esperienza, fino ad un massimo di 10 punti.
2.3. Diploma di laurea attinente alle materie di competenza del CUG:	da 3 a 5 punti.
3. Attitudini, caratteristiche personali, relazionali e motivazionali desumibili dal contenuto della comunicazione relativa alla manifestazione di interesse alla nomina:	da 3 a 5 punti.
TOTALE	40 punti

9. La commissione trasmette al Segretario generale della Giunta regionale una graduatoria dei candidati ed una motivata proposta di nomina del Presidente del CUG, individuato tra i dipendenti della stessa Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa, compresi i dirigenti.
10. Il Segretario generale della Giunta regionale, acquisite le designazioni della componente sindacale, adotta il decreto di costituzione del CUG e di nomina dei membri effettivi e supplenti.
11. I dipendenti regionali che partecipano alle riunioni del CUG possono assentarsi per il tempo necessario alla partecipazione alle riunioni, che viene considerato come attività lavorativa a tutti gli effetti. I dirigenti tengono conto dell'attività svolta dai membri effettivi e supplenti del CUG ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro.